

---

**Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 38****Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale.**

(Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 31.03.2000)

**INDICE**

Art. 1

Art. 2

Art. 3

*Art. 1*

1. I componenti della Giunta regionale sono nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale.

*Art. 2*

- 1. Ai componenti della Giunta regionale si applicano le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di cariche pubbliche. (1)*

*Art. 3*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2000 mediante lo stanziamento iscritto al Cap. 00100 del bilancio di previsione, la cui declaratoria viene così modificata:

Cap. 00100 - Competenze membri del Consiglio regionale ( LL.RR. 13.6.1983) nn. 47 e 48 - LR 8.2.1994 n. 20 ) e competenze componenti della Giunta regionale non Consiglieri (art. 2 - LR 21 marzo 2000, n. 38).

---

**Note**

- 1.* Articolo così sostituito con l.r. 6 novembre 2012, n. 61, art. 14.